



COMUNE DI VOLTIDO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10818 5	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 5 in data: 04/06/2020 Reg. Pubbl. n. 119 del 05/06/2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: **APPROVAZIONE ISTITUZIONE REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' - ADOZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'"**

L'anno **duemilaventi** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 -BORGHETTI GIORGIO	P	8 -GHIDONI ADRIANO	P
2 -VALENTI FABIO	P	9 -BINA EVELINA	P
3 -CAUZZI DAVIDE	P	10 -SPAGNOLI ACHILLE	P
4 -SOLAZZO FABIO	P	11 -MAZZUZZI RENATO	P
5 -CADORIA STEFANO	P		
6 -CERESA MASCIA	P		
7 -FERRAZZI GIULIANA MARIA	P		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. CACIOPPO ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **ING. BORGHETTI GIORGIO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ISTITUZIONE REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' - ADOZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'"

Il Sindaco introduce l'argomento:

La Legge 54/2006 attraverso l'articolo 337 – ter del codice civile, ha introdotto il principio della bigenitorialità con la quale vuole intendere il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione, ovvero un legittimo diritto, a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione né su di loro si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

Per quanto esposto in premessa:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO che la bigenitorialità è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella “*Convenzione sui diritti per l'infanzia*”(Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con legge 176 del 1991.

VISTO che in Italia, la legge 54/2006:

- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

ATTESO che L'art. 337 ter del Codice Civile cita testualmente che “*il figlio minore ha diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale*”.

ALLA LUCE di quanto sopra e visti in particolare

- l'art. 39 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della *Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori* del consiglio d'Europa 01 settembre 2005, "Serie Trattati Europei n. 192";
- gli artt. 7, 42 comma 2 lett. a e 43 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267;
- la circolare MIUR del 2 settembre 2015 nota prot. 5336 “*Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*”;
- il protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona n.1425 del 14 dicembre 2015 con oggetto: *Spese Ordinarie e Straordinarie per i figli*,

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49, comma 1, del d.Lgs.267/2000, dal Responsabile del Servizio competente;

VISTI:

- IL Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale
-

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

1. **di approvare** il regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità, figurante quale allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. **di stabilire** che con idonei atti si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare ed alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.
3. **di dare atto** che il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui diverrà esecutivo l'atto deliberativo di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to BORGHETTI GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Voltido, li 05/06/2020

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.
- non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Voltido, li

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere FAVOREVOLE.

Voltido, li 04/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cacioppo Andrea

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Voltido, li

Il Segretario Comunale
Dott. Cacioppo Andrea

REGOLAMENTO REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

ASSOCIAZIONE BI.GENITORI DIRITTI DEI MINORI – CREMONA & MANTOVA

Articolo 1 - Istituzione del Registro della bigenitorialità

1. È istituito presso il Comune di (.....) il Registro della Bigenitorialità;
2. Il Registro della Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel Comune. Le Istituzioni preposte alla cura ed all'educazione del minore possono conseguentemente conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipazioni delle comunicazioni che riguardano il figlio e tutelando pienamente il diritto del Minore alla bigenitorialità, fermo restando che la residenza del Minore rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 del Codice civile;
3. In considerazione delle finalità la gestione del Registro sarà in carico all'Assessorato
..... del Comune;
4. Dall'istituzione del Registro non sorgono diritti o obblighi in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare con la vigente normativa in materia di anagrafe, di Stato Civile, Diritto di Famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e riservata alla competenza dello Stato né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di (.....). Ai soli fini del presente Regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che **non sia stato** raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori che verranno riportate nel Registro;
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente presso l'Ufficio preposto del Comune; qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunicherà all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione;
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di (.....) da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficio Anagrafe renderà disponibile il modello, predisposto dal Servizio competente, con il quale sia possibile richiedere la modifica dei dati di residenza nel Registro della Bigenitorialità;
4. contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionale che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore;
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati;
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati può essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro può avvenire nei seguenti casi:

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro. In questo caso il Comune provvederà d'ufficio alla cancellazione dal Registro;
2. Nel caso di specifica richiesta da parte del genitore che ha richiesto l'iscrizione;
3. Nel caso di intervenuti provvedimenti giudiziari.

È compito di ognuno dei due titolari della Responsabilità genitoriale comunicare all'Amministrazione Comunale ed agli Enti interessati i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune

1. Il Comune promuove azioni di informazione e sensibilizzazione sulla valenza ed utilità del Registro nei confronti di Istituzioni/Enti che a vario titolo si occupano del minore, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alle comunicazioni inerenti la vita del minore.
 - Organizzazione serata d'informazione pubblica
 - Comunicato stampa su media locali
 - Pubblicazione sul sito web del Comune
 - Locandina presso gli uffici comunali

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della Bigenitorialità, è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento UE 2016/679* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 7 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. La Giunta provvede all'organizzazione del Registro ed alla definizione del Servizio competente alla sua gestione;

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
3. In sede di prima attuazione, la Giunta delibera le disposizioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento;
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contemplate nel Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.....del/..../.....
5. Il presente regolamento e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini della tenuta del Registro della Bigenitorialità, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del.....

E' entrato in vigore il

IL SEGRETARIO GENERALE